



## TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Ancona, in persona del dott. Roberto Sereni Lucarelli Giudice designato per la trattazione del proc.to civile n. 2505/2021 r.g. promosso ex art. 700 cpc

da

\_\_\_\_\_, rapp.to e difeso dall'avv. BRIGANTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Indirizzo Telematico;

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**, (c.f. 97149560589); **MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI ANCONA**, (c.f. 80007270426); **MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI PESARO-URBINO**, (c.f. 80007310412);

resistente

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 21.5.2021 il ricorrente, cittadino nigeriano, chiedeva la disapplicazione ovvero l'annullamento del provvedimento con cui il Questore di Pesaro in esito all'istanza presentata in data 11.5.2021 volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per calamità di cui all'art 20 bis TUI ovvero per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1. del TUI come modificato dal DL 130/2020 con provvedimento in data 18.5.2021 aveva

- a) dichiarato inammissibile l'istanza relativamente al permesso di cui all'art. 20 bis cit. in quanto irricevibile;
- b) invitato l'istante, in mancanza di altri requisiti legittimanti la sua permanenza in territorio nazionale, a presentarsi presso un posto di Polizia di frontiera per allontanarsi volontariamente dal territorio.

Con il suddetto provvedimento, pertanto, il Questore di Pesaro prendeva in considerazione la sola richiesta del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 20 bis cit. dichiarandola irricevibile ai sensi di un'interpretazione dell'art. 20 che portava ad escludere che il COVID 19 potesse rientrare tra gli eventi giustificativi di particolari misure di protezione di natura temporanea da individuarsi con DPCM e nulla diceva in merito alla richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ad avviso del ricorrente tale ultima richiesta non era neppure presa in considerazione dal Questore alla stregua della Circolare del 3.11.2020 della Commissione Nazionale Asilo e da quella del 19.3.2021 del Ministero dell'Interno, cui, peraltro, egli stesso si era adeguato formulando la richiesta ex art. 20 bis per COVID -19 pur accettando il rischio della sua infondatezza, secondo cui la richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale ai

sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1. possa essere presa in considerazione **solo subordinatamente al rigetto della richiesta di altro permesso di soggiorno** e, conseguentemente, non possa essere direttamente richiesta al Questore che, nella specie, avendo dichiarato irricevibile la richiesta di cui all'art. 20 bis aveva ommesso di pronunciarsi su quella di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1. cit.

Senonchè un simile provvedimento merita censura sotto un duplice aspetto

- a) a fronte di una richiesta di permesso di soggiorno il Questore non può limitarsi a dichiararne la irricevibilità ma deve, in ogni caso, pronunciarsi nel merito;
- b) la lettera dell'art. 19 comma 1.2 del TUI che prevede che "il Questore, qualora venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove sussistano i presupposti indicati dai precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della Commissione Territoriale, rilasci un permesso di soggiorno per protezione speciale non sembra presupporre in alcun modo che la domanda a seguito della quale il Questore possa rilasciare il permesso per protezione speciale debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura differente da quest'ultimo.

La norma in esame utilizza, al contrario, una formulazione ampia ed onnicomprensiva potendo quindi l'iniziale istanza dell'interessato concernere il rilascio di un qualsiasi titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano senza che debba per forza escludersi proprio il permesso per protezione speciale.

Come è noto il D.L. n. 130/2020 ha riformato la disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale che era stata introdotta dal D.L. n. 113/2018, rendendolo uno strumento molto importante per garantire la conformità alle norme e ai principi costituzionali e internazionali dell'intero diritto degli stranieri, prevedendo, espressamente **due procedimenti alternativi** per il suo rilascio da parte del Questore, ovvero:

1) *"Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi I e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale"*.

2) *"Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1. 1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale"*.

Si tratta, all'evidenza, di un doppio percorso che può condurre al rilascio di un permesso per protezione speciale:

sub 1) nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, qualora la Commissione territoriale non riconosca né il rifugio politico né la protezione sussidiaria ma ritenga sussistente uno dei presupposti indicati nei commi 1.e 1.1 dell'art. 19 d. lgs. n. 286/1998;

sub 2) con istanza rivolta direttamente al Questore, il quale non decide autonomamente ma deve attivare un sub-procedimento inviando la richiesta di un parere alla Commissione territoriale affinché si esprima in merito.

Nonostante la chiarezza della disposizione in esame, la Commissione nazionale asilo con circolare 3 novembre 2020 e il Ministero dell'Interno con circolare 19 marzo 2021 indicano una diversa interpretazione, sostenendo che il percorso sub 2) sia possibile solo chiedendo al Questore *il rilascio di un permesso ad altro titolo*<sup>1</sup> e solo se detta Autorità ritenga insussistenti i presupposti per il suo rilascio possa discrezionalmente attivare il procedimento per il

---

<sup>1</sup> La circolare 19 marzo 2021 così si esprime "nel caso in cui lo straniero abbia presentato una istanza di rilascio di permesso di soggiorno per altro motivo (ad es. studio, lavoro, etc.)":

rilascio del permesso per protezione speciale, chiedendo il parere alla Commissione territoriale

Una simile interpretazione finisce per introdurre una procedura vanamente burocratica, cui nella specie si è dichiaratamente adeguato il ricorrente, imponendo alla persona straniera di dover chiedere un permesso di soggiorno ad *altro* titolo, pur nella consapevolezza o anche nel dubbio di non averne i requisiti, per consentire al Questore di attivare il procedimento per il rilascio del permesso per protezione sociale, nonostante l'imperatività dei divieti di espulsione e respingimento in presenza dei quali lo Stato deve rilasciare il permesso tipico per protezione speciale.

L'illogicità dell'interpretazione che il Ministero pretende di dare all'articolo 19, comma 1.2 appare ancora più evidente se si considera che il suo effetto potrebbe essere quello di indurre un alto numero di cittadini stranieri che si trovino nelle condizioni di cui ai primi due commi della stessa disposizione a presentare domande di protezione internazionale, così frustrando quello stesso sistema al quale il legislatore ha cercato di garantire una maggiore efficienza e celerità con le riforme che si sono susseguite nell'ultimo decennio, da ultimo con lo stesso D.L. 130/2020, che contiene all'art. 2 modifiche delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale con un proliferare di procedure amministrative in casi non previsti dalla legge, determinando anche un aumento del contenzioso giudiziario.

Va, inoltre, osservato che i divieti di espulsione e di respingimento previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1. d. lgs. sono assoluti e comportano non soltanto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ma anche anzitutto l'obbligo per la polizia di frontiera e del Questore di non adottare, né eseguire alcun tipo di respingimento o di espulsione degli stranieri che si trovano in una delle situazioni indicate in quelle ipotesi.

Il rifiuto di esaminare, ovvero il mancato esame della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale verificatosi, nella specie, da parte del Questore non appare giuridicamente corretto e, di conseguenza, debba considerarsi esistente il *fumus boni juris* necessario per l'emissione del richiesto provvedimento urgente.

Quanto al *periculum in mora* va evidenziato che il ricorrente è in Italia da almeno cinque anni, ha documentato di avere un'occupazione lavorativa come dipendente della di Pesaro che gli assicura una certa indipendenza economica e una stabilità di vita personale (cfr. doc. 4 relativo alle buste paga dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021 di oltre euro 1.000,00 al mese), di essere titolare di un regolare contratto di locazione (cfr. doc. 19) e appare, quindi, verosimile che l'assenza di un titolo abilitativo alla sua permanenza in Italia, oltre al paventato rischio dell'espulsione espressamente indicato nel provvedimento impugnato, gli precluda anche la possibilità di continuare a lavorare, senza considerare che il ritiro del vecchio permesso di soggiorno<sup>2</sup> e la carta d'identità italiana ne comporterà la perdita del diritto alla iscrizione all'anagrafe della popolazione residente con tutto quanto ne consegue per l'esercizio di alcuni diritti che ne presuppongono l'esistenza

**p.q.m.**

**sospende** l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Pesaro e Urbino in data 18.5.2021 con ogni conseguente adempimento da esso derivante **accerta** il diritto del ricorrente alla presentazione della domanda di rilascio di permesso per protezione speciale al Questore della Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del TUI con riferimento ai presupposti indicati nei precedenti comma 1 e 1.1. del medesimo art. 19 con ogni conseguente adempimento.

---

<sup>2</sup> verosimilmente per quanto è dato evincere dal ricorso di natura temporanea per cure mediche

Si comunichi.

Ancona, 29/05/2021.

Il Giudice  
Roberto Sereni Lucarelli